

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-1294 del 05/03/2024
Oggetto	Concessione di derivazione di acque pubbliche sotterranee ad uso igienico ed assimilati in Comune di Russi (RA). Codice pratica RA07A0182. Concessionario: Comune di Russi.
Proposta	n. PDET-AMB-2024-1350 del 05/03/2024
Struttura adottante	Servizio Gestione Demanio Idrico
Dirigente adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno cinque MARZO 2024 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile del Servizio Gestione Demanio Idrico, DONATELLA ELEONORA BANDOLI, determina quanto segue.

LA DIRIGENTE

VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e il r.d. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale); il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156; il r.r. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico); la l.r. 4/2018 (Disciplina della V.I.A. e dei Progetti);
- le deliberazioni dell'Autorità di Bacino del Fiume Po n. 8/2015 (Direttiva Derivazioni) e n. 3/2017 (Direttiva per la valutazione del rischio Ambientale connesso alle derivazioni idriche);
- la delibera n. 4 del 20/12/2021 della Conferenza istituzionale permanente dell'Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po di adozione del Piano di gestione Acque del distretto idrografico 2021;
- il decreto n. 94 del 27/07/2022 dell'Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po (Adozione di misure di salvaguardia nelle more dell'approvazione del II aggiornamento del Piano di Gestione Acque del Distretto idrografico del fiume Po per il ciclo sessennale di pianificazione 2021 – 2027);

- le d.G.R. in materia di canoni e spese istruttorie nn. 1225/2001, 609/2002, 1325/2003, 2326/2008 e 1622/2015; nn. 1274, 2242 e 1994 del 2005; 1985/2011; 65/2015; la d.G.R. 787/2014, sulla durata delle concessioni; la d.G.R. 2067/2015 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE); la d.G.R. 1195/2016 e la d.G.R. 1060/2023;
- la d.D.G. Arpae n. 78/2020 di revisione dell'assetto organizzativo analitico, come recepita dalla d.D.T. Arpae n. 577/2020; la d.D.G. Arpae n. 101/2020 relativa alla copertura dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Gestione demanio idrico;

PRESO ATTO

- delle domande prot. PG/2008/814, prot. PG/2008/832 e prot. PG/2008/839 del 02/01/2008, con cui il Comune di Russi, c.f. 00246880397 ha richiesto la concessione preferenziale per il prelievo da acque pubbliche sotterranee, ai sensi del r.r. 41/2001, in Comune di Russi (RA), zona Stadio Comunale, con destinazione ad uso irrigazione attrezzature sportive (codici pratiche RA07A0182, RA07A0185 e RA07A0186);
- della nota PG/319030 del 23/12/2013 con cui il Servizio Tecnico di Bacino Romagna ha annullato d'ufficio le pratiche RA07A0185 e RA07A0186, unificandole al procedimento codice RA07A0182;
- della relazione tecnica e idrogeologica registrata al protocollo PG/2023/219849 del 27/12/2023 con cui il Comune di Russi ha specificato che la derivazione avviene da n. 2 pozzi con una portata massima rispettivamente pari a 3,60 l/s e 0,60 l/s ed un prelievo richiesto rispettivamente pari a 13.800 mc/annui e 306 mc/annui;

DATO ATTO che:

- la domanda è stata sottoposta al procedimento di concessione preferenziale di cui all'art. 38, r.r. 41/2001;
- dell'avvenuta pubblicazione della predetta domanda sul BURERT n. 12 del 17/01/2024 senza che nei termini previsti siano state presentate domande concorrenti o siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

- la destinazione d'uso della risorsa idrica è qualificabile, per la definizione del canone, come uso igienico ed assimilati;

CONSIDERATO che nelle vicinanze non risultano disponibili fonti alternative utili a soddisfare il fabbisogno idrico del richiedente in relazione all'uso richiesto e che la derivazione:

- in base alla valutazione *ex ante* condotta col “metodo Era” di cui alla “Direttiva Derivazioni”, ricade nei casi di “Repulsione” ed è assentibile alle prescrizioni contenute nel disciplinare allegato;

DATO ATTO:

- che con nota PG/2024/2487 del 09/01/2024, questa Agenzia ha indetto la Conferenza di Servizi per l'acquisizione dei pareri;
- che, in esito alla Conferenza risulta acquisito il parere dei seguenti enti che hanno dettato le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione:
- Autorità di Bacino distrettuale del Fiume Po (PG/2024/6214 del 12/01/2024);
- Provincia di Ravenna (PG/2024/7194 del 15/01/2024);

ACCERTATO che il richiedente:

- ha corrisposto quanto dovuto a titolo di spese istruttorie,
- ha corrisposto quanto dovuto a titolo di canone per l'anno corrente risultando in regola con quanto dovuto per l'uso pregresso della risorsa;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rilascio della concessione cod. pratica RA07A0182;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire al Comune di Russi, c.f. 00246880397, la concessione preferenziale di derivazione di acqua pubblica sotterranea, cod. pratica RA07A0182, come di seguito descritta:
 - prelievo da esercitarsi mediante n. 2 pozzi aventi le seguenti profondità: Pozzo 1 = 128 m, Pozzo 2 = 40 m;
 - ubicazione dei prelievi: comune di Russi (RA), zona Stadio Comunale, Pozzo 1 censito al fg. 27, mapp. 256; coordinate UTM RER x: 742299; y: 917730; Pozzo 2 censito al fg. 27, mapp. 287; coordinate UTM RER x: 742503; y: 917734; su terreno di proprietà del concessionario;
 - destinazione della risorsa ad uso igienico ed assimilati per irrigazione attrezzature sportive;
 - portata massima di esercizio da Pozzo 1 pari a l/s 3,60; portata massima di esercizio da Pozzo 2 pari a 0,60 l/s; portata massima di esercizio complessiva pari a 4,20 l/s;
 - volume d'acqua prelevabile da Pozzo 1 pari a 13.800 mc/annui; volume d'acqua prelevabile da Pozzo 2 pari a 306 mc/annui; volume d'acqua complessivamente prelevabile da entrambi i pozzi pari a mc/annui 14.106 mc/annui.
2. di stabilire la scadenza della concessione al 31 dicembre 2033;
3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 15/02/2024;
4. di dare atto che l'importo del canone previsto per l'anno 2024 è pari a 191,23 euro;
5. di notificare il presente provvedimento tramite posta elettronica certificata;
6. di dare atto che il presente provvedimento è pubblicato sul sito dell'Amministrazione concedente, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 2335/2022 rispetto al d.lgs. 33/2013, e ai sensi del Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpa;e;
7. di provvedere alla pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURERT;
8. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;

9. di dare atto che il concessionario è tenuto alla registrazione fiscale del presente provvedimento entro 20 giorni dalla sua adozione, risultando l'imposta di registro superiore ad euro 200,00, ai sensi degli artt. 2 e 5, d.P.R. 131/1986, stabilendo che il concessionario inoltri a questa Agenzia una copia dell'atto con gli estremi della registrazione;
10. di dare atto che la Responsabile del procedimento è la dott.ssa Donatella Eleonora Bandoli e che non sussiste conflitto di interessi, neanche potenziale, con l'interesse sotteso all'esercizio della funzione e con l'interesse di cui è portatore il destinatario del presente provvedimento;
11. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e ss. r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica ai sensi dell'art. 133, c. 1, lett. b), d.lgs. 104/2010.

La Responsabile

Servizio Gestione Demanio idrico

Donatella Eleonora Bandoli

ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di derivazione da acque pubbliche sotterranee rilasciata al Comune di Russi, c.f. 00246880397 (cod. pratica RA07A0182).

ARTICOLO 1- DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

1. L'opera di presa è costituita da n. 2 pozzi aventi le seguenti profondità: Pozzo 1 = 128 m, Pozzo 2 = 40 m, con tubazioni di rivestimento in acciaio del diametro interno di mm 110, equipaggiati con elettropompe sommersa della potenza di kW 5,5 nel Pozzo 1 e potenza pari a kW 1,1 nel Pozzo 2. Entrambi i pozzi sono dotati di parete filtrante sul fondo della propria colonna.
2. Le opere di presa sono situate in comune di Russi (RA), zona Stadio Comunale, Pozzo 1 censito al fg. 27, mapp. 256; coordinate UTM RER x: 742299; y: 917730; Pozzo 2 censito al fg. 27, mapp. 287; coordinate UTM RER x: 742503; y: 917734; su terreno di proprietà del concessionario.

ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

1. La risorsa idrica prelevata è destinata ad uso igienico ed assimilati per irrigazione attrezzature sportive.
2. Il prelievo di risorsa idrica è assentito con portata massima di esercizio da Pozzo 1 pari a l/s 3,60; portata massima di esercizio da Pozzo 2 pari a 0,60 l/s; portata massima di esercizio complessiva pari a 4,20 l/s e nel limite di volume prelevabile da Pozzo 1 pari a 13.800 mc/annui; volume d'acqua prelevabile da Pozzo 2 pari a 306 mc/annui; volume d'acqua complessivamente prelevabile da entrambi i pozzi pari a mc/annui 14.106 mc/annui.
3. Il prelievo di risorsa idrica può essere esercitato nell'intero arco dell'anno.
4. Il prelievo avviene dal corpo idrico Codice: 0610ER-DQ2-PACS (Pianura Alluvionale Appenninica - confinato superiore).

ARTICOLO 3 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuale di concessione, il cui importo per l'anno 2024 è pari a 191,23 euro.
2. Il pagamento del canone deve avvenire, mediante PagoPA, entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, con le modalità indicate sul sito istituzionale ARPAE nella sezione dedicata alle concessioni, pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito.
3. L'importo del canone è soggetto agli aggiornamenti e rideterminazioni disposti con deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento ovvero con legge. In mancanza di aggiornamento o rideterminazione tramite atto normativo o deliberativo, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata fino al 31 dicembre 2033.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.
3. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della gestione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 6 - REVOCA/DECADENZA

1. Il concessionario decade dalla concessione in caso di destinazione d'uso diversa da quella concessa, di mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari, di mancato pagamento di due annualità del canone, di subconcessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.
2. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego. La revoca della concessione non dà diritto ad alcuna indennità.
3. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della gestione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 7- OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO E CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA CONCESSIONE

1. **Dispositivo di misurazione** – Il concessionario è tenuto ad installare idoneo e tarato dispositivo di misurazione della portata e del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno, all'Area Tutela e Gestione Acqua della Regione Emilia Romagna e ad ARPAE – Area Autorizzazioni e Concessioni - Polo Specialistico Demanio Idrico - Acque sotterranee, competente per territorio. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate.

2. **Monitoraggio della falda** – Il concessionario è tenuto ad effettuare le misurazioni della falda almeno due volte nell'arco dell'anno (indicativamente in primavera ed autunno) e a trasmettere i risultati ad ARPAE – Area Autorizzazioni e Concessioni - Polo Specialistico Demanio Idrico - Acque Sotterranee, competente per territorio, e all'Area Tutela e Gestione Acqua della Regione Emilia Romagna.
3. **Cartello identificativo** – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello delle dimensioni di cm 21 per cm 29,7 in cui indicare il proprio nominativo, il codice identificativo della concessione e il termine di validità della stessa.
4. **Variazioni** – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.
5. **Sospensioni del prelievo** – Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.
6. **Subconcessione** – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.
7. **Cambio di titolarità** – Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.
8. **Cessazione dell'utenza** – Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario.

9. **Responsabilità del concessionario** – Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.
10. **Osservanza di leggi e regolamenti** – Il concessionario è tenuto a richiedere le autorizzazioni, abilitazioni e certificazioni necessarie all'attività per la quale è assentito l'utilizzo di risorsa idrica.
11. **Prescrizione derivante dal parere dell' Autorità di Bacino del fiume Po (PG/2024/6214 del 12/01/2024)**: in relazione ad un eventuale futuro rinnovo, dovrà essere presa in considerazione la possibilità di un abbandono progressivo del prelievo da acque sotterranee qualora disponibili nell'area fonti alternative di prelievo quali acque reflue depurate, piccoli invasi per la raccolta di acque meteoriche, ecc.
12. **Prescrizione derivante dalla Provincia di Ravenna (PG/2024/7194 del 15/01/2024)**: il concessionario dovrà operare il prelievo in funzione del maggiore risparmio idrico possibile.

ARTICOLO 8 – VERIFICA DI CONGRUITÀ

L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.